

COMITATO AZIENDALE PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA AREA VASTA N. 2

(Art.23 A.C.N. 23.03.2005 e A.C.N. 29.07.2009)

Delibera n. 821/ASURDG del 05.11.2013

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 10.10.2017

Il giorno 10 del mese di Ottobre dell'anno 2017, alle ore 09,00 presso la sede della UOC DAT in Via C. Colombo 106- Ancona si è riunita l'Articolazione Territoriale del Comitato per la Pediatria di Libera Scelta dell'Area Vasta n. 2, di cui alla Determina n. 821/ASURDG del 05.11.2013, come da convocazione di prot. 0156269/ASURAV2 del 04/10/2017.

Sono presenti:

- Dr. Giordano Grilli Delegato dal Direttore AV2 in qualità di Presidente del Comitato
- Dr. Giuliano Giovannetti Direttore del Distretto di Senigallia
- Dott.ssa Chantal Mariani Dirigente U.O.C. "Direzione Amm/va Territoriale"
- Dott.ssa Dolores Rossetti Dirigente "Gestione Giuridica Econom. Med.Conv."
- Dr.ssa Marina Mora Rappresentante sindacale FIMP

Partecipano inoltre alla riunione anche la Dott.ssa Balzani Patrizia, Direttore del Distretto di Ancona, la Dott.ssa Giuseppina Masotti, Direttore del Distretto di Fabriano e il Dott. Emanuele Rocchi, Responsabile UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office. Constatata la presenza della maggioranza dei componenti, si dichiara aperta la seduta e si discutono i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Segnalazione Zone Carenti rilevate alla data del 01/09/2017.

La Dott.ssa Rossetti comunica che al 01/09/2017 non sono state rilevate zone carenti ordinarie per la Pediatria in AV2.

Nel Distretto di Senigallia esiste però una grossa criticità dovuta al decesso del Dr. Simone Paolo, avvenuto nel mese di Agosto, che ha lasciato senza assistenza più di 1.000 bambini.

La UOC DAT, in accordo con il Direttore del Distretto ha fatto proseguire la sostituzione già in atto del Dr. Simone per un mese, come prevede il contratto in caso di decesso di convenzionato, poi da un altro pediatra disponibile, in attesa del conferimento di un incarico provvisorio semestrale, ai sensi dell'art. 37 dell'ACN della Pediatria.

Tale incarico avrà inizio il 01/11/2017 per sei mesi, eventualmente rinnovabili ed è stato conferito alla Dott.ssa Urbani Elisa.

Su proposta del Dr. Giovannetti, l'AV2 chiede l'autorizzazione a pubblicare una zona carente straordinaria nel Comune di Serra De' Conti.

Il Comitato approva la richiesta del Direttore del Distretto di Senigallia e concorda sulla necessità di pubblicare una zona carente straordinaria a Serra De' Conti.

Il Dr. Giovannetti inoltre, al fine di non creare ulteriore disagio alle famiglie dei bambini già in carico al de cuius, costringendoli a recarsi in massa agli sportelli anagrafe per effettuare la nuova scelta in favore della nuova pediatra incaricata, propone di inviare a tutti i genitori interessati una lettera nella quale si informi che la scelta verrà attribuita d'ufficio alla nuova pediatra, Dott.ssa Urbani Elisa, specificando che qualora

intendessero effettuare la scelta a favore di altro Pediatra convenzionato del Distretto di Senigallia, tra quelli disponibili, potranno provvedere recandosi personalmente presso uno degli sportelli Anagrafe del Distretto Sanitario di Senigallia.

Il Comitato approva anche questa proposta.

2) Riorganizzazione dell'assistenza pediatrica in Area Vasta 2 – accordo del 22/03/2017.

Il Comitato, attraverso un'attività di verifica presso i diversi ambiti territoriali dell'Area Vasta 2, ha avuto modo di rilevare un'interpretazione eterogenea dell'applicazione dell'istituto del massimale di scelta del pediatra, di cui all'art. 38 dell'ACN e all'art. 18 AIR, unitamente ad una diversificata applicazione del principio della "libertà di scelta", così come definito dall'art. 19, comma 2 della Legge 23 dicembre 1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm.ii. e dall'art. 32, comma 1 della ACN.

Il Comitato, preso atto della necessità di assicurare la dovuta uniformità interpretativa e comportamentale atta a prevenire situazioni di verosimile fonte di disparità di trattamento tra gli assistiti e i pediatri, ritiene opportuno formulare un atto di indirizzo di univoca applicazione in materia di massimali individuali, di libertà di scelta del pediatra da parte dell'assistito e conseguente uniforme impiego degli istituti contrattuali della riacquiescenza e della scelta in elenco separato che, nella prospettiva di una logica applicativa integrata, si appalesano come strumenti di necessario governo dell'assistenza pediatrica, specie laddove, per intervenuto raggiungimento dei massimali individuali, potrebbero verificarsi carenze assistenziali.

Il Comitato, al fine di operare il necessario approfondimento della normativa contrattuale nazionale e regionale posta a disciplina del predetto istituto del massimale dà lettura dell'art. 38 "Massimale di scelta e sue limitazioni" dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. – 2006/2009 e dell'art. 18 "Massimale di scelta e sue limitazioni" della DGRM n. 1399 del 07/09/2009 "Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta in attuazione dell'accordo collettivo nazionale sancito con intesa Stato-Regioni – Atto di repertorio n. 2396/2005.

A completamento, il Comitato fa espresso rinvio agli orientamenti espressi in materia dalla SISAC nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ed in combinato disposto con l'art. 52, comma 27 della Legge 27 dicembre 2002, n. 269, allo scopo di garantire l'omogenea applicazione della disciplina negoziale e nella specie, ai seguenti pareri: parere Sisac a quesito recante ad oggetto "Quesito per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta 29 luglio 2009 – quesito su articoli 38" massimale di scelta e sue limitazioni" e 39 "scelta del pediatra" – prot. n. 160/2012 del 26 febbraio 2012; parere Sisac a quesito recante ad oggetto: "Richiesta di chiarimenti art. 38 ACN Pediatria di libera scelta e art. 63 ACN medicina generale"- prot. n. 139/2008 del 10 marzo 2008; parere Sisac a quesito recante ad oggetto: "Richiesta di chiarimenti art. 38 ACN Pediatria di libera scelta e art. 65 e art. 75 ACN medicina generale"- prot. n. 672/2009 del 17 novembre 2009; Parere Sisac a quesito recante ad oggetto: "ACN Pediatria di libera scelta del 15/12/2015 – autolimitazione massimale di scelta" - prot. n. 2196/2007 del 19 novembre 2007; parere Sisac a quesito recante ad oggetto: " Richiesta di chiarimenti art. 38 ACN Pediatria di libera scelta e art. 63 ACN medicina generale"- prot. n. 139/2008 del 10 marzo 2008; parere Sisac a quesito recante ad oggetto: " Richiesta parere composizione comitato aziendale" - prot. n. 313/2010 del 30 aprile 2010.

PUNTO N. 1 - MASSIMALE DI SCELTA PLS - Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. – 2006/2009 – art. 38 "Massimale di scelta e sue limitazioni" e DGRM n. 1399 del 07/09/2009 "Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta in attuazione

dell'accordo collettivo nazionale sancito con intesa Stato-Regioni – Atto di repertorio n. 2396/2005 – art. 18 “Massimale di scelta e sue limitazioni”.

Il Comitato decide il ripristino del massimale individuale stabilito dal combinato disposto di cui all'art. 38, comma 1 ACN e alla art. 18, comma 1 AIR di n. 800 scelte, fatte salve le autolimitazioni già concesse e con la specifica che saranno confermate in carico ai Pediatri tutte le scelte a tempo indeterminato acquisite fino alla data del 31/12/2017.

Ad ulteriore completamento di quanto sopra e dopo attenta disamina delle fonti testè citate, il Comitato ritiene di intervenire con una decisione a valersi quale interpretazione autentica in materia di deroga al massimale per i nuovi nati - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 38, comma 8 ACN e Art. 18, comma 3 AIR e deroga al massimale per scelte temporanee - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 38, comma 10 ACN e all'art. 18, comma 4 AIR, stabilendo quanto in appresso:

DEROGA AL MASSIMALE PER I NUOVI NATI

Art. 38, comma 8 ACN: “Tenuto conto della peculiarità della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi del comma 4 dell'art. 42, è consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati, anche in deroga al massimale individuale, entro il 10% del massimale di cui al comma 1”;

Art. 18, comma 3 AIR: “La deroga al massimale individuale, entro il 10%, in riferimento al comma 8 art. 38 ACN, è a favore dei nuovi nati che non hanno effettuato la prima scelta entro 90 giorni dalla nascita e dai bambini adottati di qualsiasi età e nazionalità” - ***il massimale in deroga per i nuovi nati è da stabilirsi come inteso tra 800 unità e 880 unità.***

DEROGA AL MASSIMALE PER SCELTE TEMPORANEE

Art. 38, comma 10 ACN: “Le scelte temporanee di cui all'articolo 39, commi 7 e 11 non concorrono alla determinazione del massimale individuale”;

Art. 18, comma 4 AIR: “Le scelte temporanee di cui all'art.39, commi 7 e 11, dell'ACN (cittadini extracomunitari con scelta a tempo determinato e cittadini non residenti a tempo determinato) e gli assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento di età del sedicesimo anno affetti da patologie croniche (art.38, comma 13, ACN) non concorrono alla determinazione del massimale di cui all'art.38, comma 1, dell'ACN (800 scelte), ovvero quello derivante da autolimitazione (minimo 600). Le scelte temporanee sono attribuite entro un tetto del 10% del suddetto massimale. Tale tetto non si applica agli assistiti che hanno esercitato il diritto di revoca da un altro pediatra, in ambiti territoriali nei quali tutti i pediatri hanno raggiunto il massimale di cui al comma 1 del presente articolo. Al fine di garantire la dovuta scelta del pediatra, per esigenze locali, da valutare con cadenza almeno semestrale, la Zona territoriale applica a tutti i pediatri dell'ambito di riferimento un diverso valore del tetto, sentito il Comitato di cui all'art.11 del presente accordo. La risoluzione di particolari e contingenti situazioni, ivi compresa la disponibilità dei singoli pediatri, è affidata al suddetto Comitato” - ***il massimale in deroga per le scelte temporanee è da stabilirsi come inteso tra 880 unità e 960 unità.***

Il Comitato prende, altresì, atto di quanto disposto dall'art. 18, comma 2 AIR, laddove è statuito che “Per l'applicazione del comma 3 dell'art. 38, considerato che le deroghe al massimale individuale sono strettamente connesse a valutazioni inerenti particolari situazioni di carenza di assistenza a livello locale, le

stesse sono autorizzate direttamente dalla Zona Territoriale, sentito il parere del Comitato di cui all'art.11 del presente accordo. Resta fermo che tali deroghe sono previste per un tempo determinato, esplicitamente indicato” e per l’effetto, delega l’applicazione della citata fattispecie al Direttore della UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office.

Il Comitato prende ulteriormente atto che quanto sopra disposto vincola fintantochè sopravvenute disposizioni formulate in atti di indirizzo, dispositivi o regolamentari promananti da organismi nazionali o regionali disciplinino, in forma diversa, la materia.

PUNTO N. 2 – APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTA’ DI SCELTA E MODALITA’ DI IMPIEGO DELL’ISTITUTO DELLA RICUSAZIONE E DELL’ELENCO SEPARATO. - Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. – 2006/2009 – art. 39, commi 12 e 13 “Scelta del pediatra” e art. 38, comma 12 “Massimale di scelta e sue limitazioni”.

Il Comitato, alla luce della necessità di formulare disposizioni di indirizzo volte ad attuare l’omogenea applicazione del principio della libertà di scelta del pediatra da parte dell’utente, chiarificando le modalità d’uso dell’istituto della ricusazione, di cui all’art. 38, comma 12 dell’ACN e dell’istituto della scelta del pediatra in elenco separato di cui all’art. 39, commi 12 e 13 dell’ACN, come rappresentato in premessa, stabilisce quanto segue:

IPOTESI A: Al verificarsi all’interno dell’ambito territoriale di riferimento della compresenza di almeno due pediatri con capienza, (in quanto al di sotto del massimale di n. 800 assistiti/880 per i nuovi nati), la libertà di scelta del pediatra per nuova iscrizione dovuta a prima scelta o al cambio medico nell’ambito di riferimento, è esercitabile unicamente verso i predetti professionisti, nelle forme e nel rispetto dei massimali individuali previsti dall’ACN e dall’AIR Regione Marche, come interpretati nel presente documento..

Qualora, ad avvenuto perfezionamento dell’iscrizione presso il pediatra con capienza segua la revoca da parte dell’assistito, ai sensi dell’art. 42, comma 1 ACN, la nuova scelta potrà esercitarsi indifferentemente verso altro pediatra con capienza ovvero verso altro pediatra massimalista.

In caso di scelta verso altro pediatra con capienza, la stessa è esercitabile senza alcun limite temporale dall’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione.

In caso di scelta verso altro pediatra massimalista, la stessa è esercitabile non prima di un mese dall’iscrizione.

In detta ultima ipotesi il pediatra massimalista provvederà alla conseguente iscrizione avvalendosi della ricusazione di cui all’art. 38, comma 11 dell’ACN, oppure, diversamente, tramite l’iscrizione in lista separata, ai sensi 39, commi 12 e 13 dell’ACN.

IPOTESI B: Al verificarsi all’interno dell’ambito territoriale di riferimento della compresenza di un solo pediatra con capienza, (in quanto al di sotto del massimale di n. 800 assistiti/880 per i nuovi nati) e di restanti massimalisti (al di sopra di n. 800 assistiti/880 per i nuovi nati), la libertà di scelta del pediatra per cambio medico o nuovo nato è ritenuta esercitabile indifferentemente verso il pediatra con capienza ovvero verso il pediatra massimalista. Nella predetta ultima circostanza, l’iscrizione verrà assicurata tramite la ricusazione di cui all’art. 38, comma 11 dell’ACN, contestualmente alla cancellazione automatica in ordine anagrafico decrescente di bambini in età di 13 anni e nove mesi, oppure, diversamente, tramite l’iscrizione in lista separata, ai sensi 39, commi 12 e 13 dell’ACN.

IPOTESI C: Al verificarsi all'interno dell'ambito territoriale di riferimento della compresenza di soli pediatri massimalisti (al di sopra di n. 800 assistiti/880 per i nuovi nati) la libertà di scelta del pediatra per cambio medico o nuovo nato è ritenuta esercitabile verso uno dei predetti pediatri massimalisti. In tali ipotesi l'iscrizione verrà assicurata tramite la ricusazione di cui all'art. 38, comma 11 dell'ACN, contestualmente alla cancellazione automatica in ordine anagrafico decrescente di bambini in età di 13 anni e nove mesi, oppure, diversamente, tramite l'iscrizione in lista separata, ai sensi 39, commi 12 e 13 dell'ACN.

MODALITA' DI DECLINAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA RICUSAZIONE

Il Comitato prende atto che ai sensi dell'art. 38, comma 11 ACN: "In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale può acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni".

In attuazione del principio cristallizzato nel processo verbale rubricato prot. n. 26870/DIP 5/ASS/LC del 20/12/2004 – Comitato Regionale Pediatria di libera scelta – seduta del 25 novembre 2004, a mente del quale l'Ente deve inviare agli assistiti, sei mesi prima del compimento del 14° anno, la comunicazione prevista dall'art. 6, comma 3 dell'Accordo Regionale applicativo dell'art. 26, comma 4 del DPR 272 del 2000, come reinterpretedo nei termini di mesi 3 dall'art. 20, comma 4 dell'AIR del 2009, il Pediatra che si avvale della procedura di ricusazione ex art. 38, comma 11 dell'ACN è tenuto a comunicare alla UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office, l'elenco degli assistiti ricusabili di età non superiore ai 13 anni e nove mesi.

La UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office provvederà ad espletare le procedure inerenti la ricusazione, nelle modalità in appresso individuate:

- invio dell'elenco dei ricusabili ai front office dell'ambito territoriale di riferimento ai fini della formalizzazione dell'acquisizione di nuove scelte;
- comunicazione ai genitori o ai legali rappresentanti dei minori dell'avvenuta ricusazione con contestuale invito a provvedere alla scelta del MMG.

E' cura dei PLS garantire agli utenti ricusati l'assistenza fino al 16° giorno successivo alla data di avvenuta cancellazione, coerentemente a quanto in materia stabilito dall'art. 40, comma 3 dell'ACN.

MODALITA' DI DECLINAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ISCRIZIONE IN LISTA SEPARATA

Il Comitato prende atto che, ai sensi dell'art. 39, commi 12 e 13 dell'ACN in materia di scelta del pediatra in lista separata, è stabilito che : "Nella ipotesi di ambiti territoriali in cui insistano assistiti in età pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente le scelte possono essere attribuite a:

- pediatri iscritti nell'elenco dello stesso ambito territoriale o, in subordine, in un ambito limitrofo con le procedure e modalità di cui al comma 13 anche oltre il massimale;
- nel caso di indisponibilità dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate al medico iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria.

Le scelte di cui al comma 12 vengono iscritte in separato elenco.

Qualora venga inserito un pediatra l'Azienda notifica ai rappresentanti legali dei bambini in età di esclusiva inseriti nell'elenco e al medico che li assiste, l'obbligo di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore ai 30 giorni per la sua effettuazione. Da tale data le scelte in carico al medico decadono".

I genitori o i legali rappresentanti dei minori che intendono avvalersi dell'iscrizione in elenco separato dovranno sottoscrivere per accettazione un modulo da cui risulti che tale iscrizione ha carattere temporaneo e che la stessa decadrà al momento del convenzionamento di un altro pediatra all'interno del proprio ambito territoriale.


La riorganizzazione dell'assistenza pediatrica in AV2 come determinata nel presente documento avrà decorrenza a far data dal 01/01/2018.

Letto, approvato e sottoscritto

Jesi, 10/10/2017

I Componenti:

- Dr. Giordano Grilli
- Dr. Giuliano Giovannetti
- per Dott.ssa Chantal Mariani
- Dott.ssa Dolores Rossetti
- Dr.ssa Marina Mora



Five handwritten signatures in blue ink are written over a grid background. The signatures correspond to the names listed in the adjacent list: Giordano Grilli, Giuliano Giovannetti, Chantal Mariani, Dolores Rossetti, and Marina Mora.